

CITTA' DI ERCOLANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI
GEMELLAGGIO E PATTI DI AMICIZIA**

Art. 1- Gemellaggi	pag.2
Art. 2- Patti di amicizia (<i>Friendship Agreement</i>).....	pag. 3
Art. 3- Stipula.....	pag. 3
Art. 4 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.....	pag. 3
Art. 5 -Attività.....	pag. 4
Art. 6 Comitato di gemellaggio e Patto di amicizia.....	pag. 4
Art. 7 Entrata in vigore.....	pag. 4

Art.1 - Gemellaggi

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi ed è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici con costante riferimento ad un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca tra popoli.

Il Patto di gemellaggio si pone come strumento di:

- ✓ conoscenza e comprensione tra i popoli, a sostegno di un'autentica libertà dei popoli ed a salvaguardia dell'identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica;
- ✓ sostegno e difesa della pace e delle libertà fondamentali;
- ✓ cooperazione, al fine di contribuire allo sviluppo socioeconomico e culturale della comunità locale;
- ✓ sostegno particolare alle iniziative rivolti ai giovani ed alle donne.

E' stipulato, di norma, con città che hanno peculiarità simili alla città di Ercolano con particolare riferimento:

- ✓ alla vocazione culturale e all'apertura internazionale;
- ✓ alla comunanza e alla similarità di intenti, con specifica attenzione alla proiezione verso il dialogo internazionale;
- ✓ alla salvaguardia e tutela del patrimonio culturale e naturale;
- ✓ alle politiche di sviluppo civile e sociale, anche attraverso la valorizzazione del tessuto socioeconomico, culturale e istituzionale;
- ✓ al particolare impegno a favore dei diritti umani;
- ✓ allo sviluppo di relazioni finalizzate a promuovere il territorio e i suoi attori economici, pubblici e privati.

Il Consiglio Comunale motiva adeguatamente, nella deliberazione istituiva del gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto e definisce le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 , prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l'Amministrazione Comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, al Ministero degli affari esteri e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:

- a) delibera del Consiglio Comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
- b) copia del testo del “Giuramento di gemellaggio” da sottoscrivere d’intesa con la città partner;
- c) il programma delle attività del gemellaggio;
- d) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione Europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione è previsto anche per la sigla di Protocolli di intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

Dopo l’approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, *“una cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio”*.

Art.2 - Patti di amicizia (*Friendship Agreement*)

Il Patto di amicizia costituisce atto formale che viene stipulato con alcune città che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l’istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l’autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Il Patto prefigura:

- a) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
- b) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

Nel Patto di amicizia il Comune di Ercolano, a condizione di reciprocità, si impegna a:

- ✓ favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
- ✓ dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
- ✓ favorire attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

Il Patto di amicizia è approvato dal Consiglio comunale con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto .

Art .3 -Stipula

Gli effetti dei Patti di gemellaggio e dei Patti di amicizia sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città interessate.

Il Sindaco del Comune di Ercolano può sottoscrivere i Patti di gemellaggio e i Patti di amicizia solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Consiglio comunale e a seguito dell'espletamento dell'iter previsto dall'art. 6 della Legge n. 131 del 05 giugno 2003

Art.4 - Procedura di approvazione, conferma, revoca.

Il Consiglio Comunale, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, approva la proposta di istituzione di gemellaggio e/o Patto di amicizia e il relativo testo, motivando adeguatamente circa i fondamenti della stipula e definendo gli obiettivi e il relativo programma di attuazione.

La delibera e il relativo testo sono trasmessi alle autorità governative italiane competenti per la formulazione delle eventuali osservazioni di spettanza. In caso di osservazioni, gli uffici competenti informano la controparte estera e acquisiscono dalla stessa il consenso in relazione alla nuova versione del testo .

Il Consiglio comunale può in qualsiasi momento, su proposta della Giunta, e sentite le commissioni consiliari competenti in materia, revocare il gemellaggio, i Patti di amicizia qualora rilevi:

- a. il venir meno dei presupposti che hanno portato alla stipula;
- b. il verificarsi di fatti e situazioni ritenuti gravi perché lesivi dei diritti e della dignità umana imputabili alla città o alle istituzioni pubbliche della Nazione di cui essa fa parte;
- c. il venir meno da entrambe le parti, dell'interesse al mantenimento e alla cura del legame decorsi 5 anni di completa inattività.

Ogni gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I Patti di amicizia sono confermati con deliberazione di Giunta Comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

I gemellaggi e i Patti di amicizia non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Ercolano.

Art.5- Attività

Il Comune di Ercolano sviluppa i gemellaggi e i Patti di amicizia favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Ercolano sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art.6 – Comitato di gemellaggio e Patto di amicizia

Per ogni singolo rapporto di gemellaggio o Patto di amicizia, il Sindaco può nominare un Comitato composto da un numero massimo di 5 persone, scelti tra rappresentanti delle varie realtà istituzionali locali e associative. Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell'Amministrazione Comunale competenti in materia. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcuna indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Ercolano.

Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative.

Il Comitato ha solo funzione consultiva e non vincolante e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio, in base alle aree d'interesse alle attività di programma.

Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco o Assessore competente può, per particolari funzioni, rappresentare il Comune di Ercolano in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da gemellaggio o da Patto di amicizia

Art. 7- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15°giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.